

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3072 del 16/06/2022
Oggetto	D.LGS.152/06, PARTE IV - ART.211 - SPERIMENTAZIONE DA SVOLGERSI NELL'IMPIANTO LATERLITE SPA SITO IN LOC. RUBBIANO IN COMUNE DI SOLIGNANO (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3245 del 16/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II tit.III bis (AIA) e parte IV (rifiuti);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

### VISTI, in particolare:

- l'All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e smi, "Inquadramento generale", punto A laddove prevede che "Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti non rientrano nel titolo III-bis alla parte seconda";
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale disciplina il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione, stabilendo che i termini di cui all'art. 208 sono ridotti della metà, che la durata massima dell'autorizzazione è pari a due anni, e che l'autorizzazione rilasciata è comunicata ad ISPRA-SNPA per l'inserimento in apposito elenco nazionale;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.L. n. 101 del 03.09.2019, convertito con L. n. 128 del 02.11.2019;

**PRESO ATTO** che la società Laterlite SpA per l'installazione sita in comune di Solignano (PR), loc. Rubbiano, è autorizzata con determina di Autorizzazione Integrata Ambientale emessa dalla Provincia di Parma n.1588 del 10/07/2013 (atto procedimento unico SUAP n. 41 del 24/07/2013) all'esercizio delle seguenti categorie di attività IPPC di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte II:

- 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno;
- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei

rifiuti: b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;

- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

- l'atto di A.I.A. di cui al punto precedente è stato aggiornato con i seguenti successivi provvedimenti:

N° Provvedimento	Data
PG/2022/82898	18/05/2022
PG/2022/73752	03/05/2022
DET-AMB-20216574	23/12/2021
DET-AMB-2021-818	12/02/2021
DET-AMB-2020-5048	22/10/2020
DET-AMB-2020-4969	20/10/2020
DET-AMB-2020-4247	10/09/2020
PG/2020/98834	09/07/2020
DET-AMB-2020-1937	28/04/2020
PG/2019/193750	18/12/2019
DET-AMB-2019-5058	05/11/2019
DET-AMB-2019-4365	23/09/2019
DET-AMB-2019-2195	08/05/2019
DET-AMB-2018-6509	12/12/2018
DET-AMB-2018-2635	28/05/2018
DET-AMB-2017-4388	18/08/2017
DET-AMB-2017-1135	07/03/2017
DET-AMB-2017-796	20/02/2017
DET-AMB-2016-5064	16/12/2016
DET-AMB-2016-8607	01/06/2016
DET-AMB-2016-5827	20/04/2016
DET-AMB-2016-4392	29/03/2016
2750	22/12/2015
654	25/03/2015
68901	21/10/2014

**VISTA** l'istanza presentata da Laterlite SpA (C.F. 02193140346) con sede legale e sede dell'impianto in via Vittorio Veneto n.30 - 43045 Rubbiano di Solignano (PR) in data 12/04/2022 ai sensi dell'art. 211 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione acquisita con prot. Arpae PG/2022/60942 del 12/04/2022 relativamente al recupero (operazioni R3, R5 ed R12) di residui di combustibili liquidi (olio combustibile) con qualifica di rifiuto ed emulsioni oleose rifiuto a matrice prevalentemente acquosa, in sala macchine e nell'impasto; l'istanza è stata successivamente integrata con documentazione acquisita agli atti con prot. PG/2022/80555 del 13/05/2022, in seguito alla prima seduta di Conferenza di Servizi;

**VISTO** quanto segue:

- la nota prot. n. PG/2022/63882 del 15/04/2022 Arpae SAC di Parma ha avviato il procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi costituita dai seguenti soggetti: Comune di Solignano, AUSL distretto Valli Taro e Ceno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, oltre a Ditta e ad Arpae;
- hanno partecipato ai lavori alla Conferenza dei Servizi tutti i soggetti sopra indicati; (Comando Prov.le di Parma dei VV.F. e Comune di Solignano hanno partecipato solo alla prima seduta)
- nel contesto della Conferenza sono stati acquisiti i pareri degli Enti presenti;

**CONSIDERATI** gli esiti dei lavori della Conferenza dei Servizi che si è riunita nei giorni 9 e 13 maggio 2022 i cui verbali sono depositati agli atti presso la scrivente amministrazione;

**EVIDENZIATO** che si tratta di installazione IPPC/AIA che rientra nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe e che, pertanto nel contesto della Conferenza dei Servizi, è stata acquisita la posizione del Sindaco di Solignano che si è così espresso nel merito nel corso della seduta del 9 maggio us: "prende atto delle posizioni degli Enti e della documentazione tecnica depositata dalla Ditta e raccomanda in particolare il controllo del processo e la raccolta puntuale dei dati di monitoraggio";

**CONSIDERATI** i seguenti ulteriori elementi valutati nel corso dell'istruttoria:

- Laterlite ha chiesto una deroga rispetto alla potenzialità di 5 t/giorno prevista dall'art. 211 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*"si richiede di poter utilizzare un quantitativo di rifiuti maggiore di 5 ton/giorno – ovvero pari a 100 t/giorno complessive (contro le 120 t/g che risulterebbero da calcolo dei consumi)..."*) giustificata dalla necessità di effettuare una sperimentazione rappresentativa delle reali condizioni dell'impianto per poter valutare in modo approfondito gli eventuali aspetti/impatti ambientali;
- l'aumento di quantità giornaliera rispetto a quanto previsto dalla norma è comunque compensato dalla limitata durata della sperimentazione che si svolgerà nell'arco di un anno, per quattro mesi, anche non continuativi (120 giorni) (periodo comunque inferiore rispetto ai due anni continuativi ammessi dal suddetto art.211);
- il quantitativo complessivo oggetto di sperimentazione sarà pari a 5.000 t;
- sulle emulsioni e gli oli esausti in ingresso oggetto di sperimentazione verranno svolti i medesimi controlli attualmente svolti su quelli destinati al coincenerimento;
- saranno svolti specifici controlli dell'impatto odorigeno prima e durante la sperimentazione e sarà monitorata continuamente la sperimentazione in modo tale da prevenire disagi e problematiche ed eventualmente fermare immediatamente il processo in caso di necessità;

- ai fini della sperimentazione non è necessario alcun titolo edilizio;

**PRESO ATTO** che sulla base di quanto dichiarato da Laterlite, si sono valutati i termini del comma 4 dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (non vi è rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario) e, in particolare, che:

- al fine della valutazione dell'impatto odorigeno è stato proposto dalla Ditta uno specifico piano di monitoraggio;
- in merito al rischio patogeno/sanitario, considerate le classi di pericolo in cui cautelativamente la Ditta ha classificato i rifiuti in ingresso, non vi sarà manipolazione da parte del personale poiché il ciclo non consente il contatto diretto con il personale e sia le caratteristiche dei rifiuti in questione, che le modalità di movimentazione, hanno portato ad escludere la possibilità di rischio sanitario e biologico;
- i rifiuti utilizzati per la sperimentazione saranno sottoposti ai medesimi controlli e al medesimo iter di accettazione/omologazione dei rifiuti destinati al coincenerimento e, oltre alle analisi "qualitative", sul prodotto finito verranno effettuate anche analisi chimiche complete, inclusa l'esecuzione di un test di cessione completo;

**VISTA**, in particolare, la relazione tecnica acquisita da Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest con prot.n. PG/2022/94027 del 07/06/2022 qui allegata ed integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento (Allegato n.1);

**PRESO ATTO** che:

- Laterlite S.p.a. alla data del 24/05/2022 (con scadenza 01/03/2023, rinnovabile) risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

- Laterlite S.p.a. con nota del 01/06/2022 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2022/92031 del 03/06/2022 ha provveduto *al dovuto pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e smi* pertanto la marca da bollo con identificativo n.01181181804008 è da ritenersi da attribuire al rilascio del presente provvedimento di cui all'art. 211 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (novecentodiciassette/00 euro) in data 05/04/2022, per l'istanza in oggetto secondo il tariffario regionale ARPAE (voce titolare 12.7.2.3), sono state correttamente versate;

**RITENUTO** quindi che, per tutto quanto sopra premesso, non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione ai sensi dell'art. 211 e dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle condizioni qui prescritte;

### DETERMINA

- A) **DI RILASCIARE l'Autorizzazione all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione** di cui all'**art. 211 e art. 208** del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, per il tempo di quattro mesi, anche non continuativi (120 giorni) nell'arco di un anno, a far data dall'inizio del ciclo di sperimentazione da comunicarsi da parte di Laterlite SpA:

Ragione Sociale:	<b>Laterlite S.p.a.</b>
Sede Legale	Via Vittorio Veneto n.30, loc. Rubbiano, comune di Solignano (PR)
Codice Fiscale:	02193140346
per la gestione dell'attività di recupero di olio denso rifiuto ed emulsioni oleose esauste a matrice prevalentemente acquosa nell'impasto e in sala macchine (operazioni R3-R5-R12) come di seguito individuato:	
Sede operativa:	Via Vittorio Veneto n.30, loc. Rubbiano, comune di Solignano (PR)
Gestore impianto	Massimiliano Corti
Responsabile Tecnico:	Massimiliano Corti
Coordinate	x = 4.948.250 y = 584.770

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI (per tutto quanto non qui esplicitamente prescritto, si rimanda alle specifiche prescrizioni dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale):

- 1.il quantitativo complessivo oggetto di sperimentazione sarà pari a 5.000 t
2. non potrà essere superata la potenzialità massima di 100 t/giorno;
  - 2.1 In particolare, per la matrice rifiuti, potranno essere conferiti e trattati i seguenti codici EER di rifiuti secondo le modalità e le quantità indicate nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima giornaliera di recupero (t/giorno)	capacità massima annua di recupero (t/anno)
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	<b>R12 - R5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.000**</b>
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio				
13 01 05*	emulsioni non clorurate				
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua				
13 08 02*	altre emulsioni				
16 07 08*	rifiuti contenenti oli				
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso				
16 07 08*	rifiuti contenenti oli	<b>R12 - R3</b>			<b>1.000**</b>
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel				

\*\* nell'intero periodo di durata della sperimentazione autorizzata;

nel rispetto delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- 2.2 i materiali ottenuti dall'attività di trattamento di recupero di rifiuti, come risultato della sperimentazione, cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 184-ter commi 1 e 3 dovrà essere attestato su apposita "Dichiarazione di conformità" che dovrà accompagnare ogni lotto prodotto, ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 lett.e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Inoltre complessivamente:
- 2.3 non potranno essere depositati rifiuti al di fuori delle aree indicate nella documentazione tecnica agli atti;
- 2.4 dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
- 2.5 gli eventuali contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
- 2.6 il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
- 2.7 nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- 2.8 potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza);
- 2.9 nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'amministrazione provinciale dove ha sede l'impianto di provenienza e ad Arpae di Parma;
- 2.10 devono essere rispettate le condizioni di miscelazione contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.11 presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi.;
- 2.12 eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo (ai sensi dell'art.

- 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;
- 2.13 potrà trattare tramite l'attività sperimentale esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
- 2.14 la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
- 2.15 dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
- 2.16 entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
- indicazione degli estremi del presente Atto;
  - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
  - scadenza: 1 anno, estesa di ulteriori 2 anni dall'accettazione della stessa fidejussione da recepirsi preliminarmente all'avvio della sperimentazione, che andrà tempestivamente comunicata;
  - importo: euro € 75.000,00 (euro settantacinquemila//00), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
- 2.17 l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le sperimentazioni oggetto della presente autorizzazione;
- 2.18 Laterlite SpA è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 2.19 di considerare la presente autorizzazione efficace per la **durata massima di un anno** a decorrere dalla data di avvenuta accettazione della prestazione della garanzia finanziaria;
- 2.20 per le operazioni di trattamento rifiuti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
- 2.21 gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
- 2.22 deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
- 2.23 **l'attività oggetto della sperimentazione in parola, nei termini della presente autorizzazione, non deve comportare un utile economico (art.211 comma 1 lettera a);**
- 2.24 l'inizio della sperimentazione dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae;
- 4. l'intera sperimentazione potrà avere una durata massima pari a quattro mesi, anche non continuativi (120 giorni), da svolgersi nell'arco di massimo un anno;**
5. qualora insorgessero problematiche di natura ambientale la sperimentazione dovrà essere immediatamente interrotta, dandone comunicazione agli Enti rappresentati nella CdS;
6. al fine della valutazione dell'impatto odorigeno si approva il piano di monitoraggio dei Composti Organici Volatili con dettaglio gas cromatografico e gas massa nell'aria ambiente esterna all'area di utilizzo e delle emissioni convogliate della Sala Macchine. Tale monitoraggio verrà effettuato durante la sperimentazione in previsione di criticità d'impatto odorigeno che si potrebbero riscontrare, per poter confrontare i risultati e valutare eventuali differenze. Il monitoraggio COV verrà effettuato ai fini della valutazione di un eventuale disturbo olfattivo ed è mirato a verificare l'assenza di molecole dotate di caratteristiche odorigene particolari, con campionamento su fiala di carbone attivo e determinazione GC-MS. Le principali potenziali fonti odorigene derivano, quasi unicamente, dalle lavorazioni le cui aspirazioni portano ad emissioni convogliate e provenienti dall'edificio oggetto del monitoraggio. Il piano prevede un triplo campionamento delle emissioni E14 – Linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti, ed E47 – Linea lavorazione argilla sala macchine, molazze e trasporti. Si prevede inoltre il monitoraggio dell'aria ambiente esterna all'edificio. In particolare



sono previsti n. 5 punti per la determinazione della diffusione all'esterno valutando la direzione dei venti nella giornata di campionamento. Le metodiche utilizzate per le determinazioni sopra riportate sono le seguenti: Metodo determinazione COV Norma numero: UNI CEN/TS 13649:2015. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico. Campionamento, l'estrazione e l'analisi di singoli composti organici volatili (VOC) contenuti in gas emissivi. Metodo determinazione COV Norma numero : UNI EN ISO 16017-1:2002. Aria ambiente - Campionamento ed analisi di composti organici volatili mediante tubo di adsorbimento/desorbimento termico/cromatografia gassosa capillare - Campionamento mediante aspirazione con pompa. Campionamento e l'analisi dei composti organici volatili (VOC) nell'aria. Tutti i risultati ottenuti verranno confrontati con i valori ottenuti dai monitoraggi effettuati ad aprile 2021 in condizioni di esercizio standard (bianco analizzato nella precedente sperimentazione. Inoltre, è stata valutata la fattibilità di effettuare anche un'analisi olfattometrica secondo la norma UNI EN 13725:2004 per la misurazione della concentrazione di odore con un piano di monitoraggio dell'odore espresso in unità olfattometriche nell'aria ambiente esterna all'area di utilizzo e delle emissioni convogliate della Sala Macchine. Tale monitoraggio verrà effettuato sia durante la produzione standard, sia durante la sperimentazione in previsione di criticità d'impatto odorigeno che si potrebbero riscontrare dopo l'utilizzo delle emulsioni e dell'olio combustibile denso, per poter confrontare i risultati e valutare eventuali differenze. Il monitoraggio degli odori verrà effettuato ai fini della valutazione di un eventuale disturbo olfattivo. Le principali potenziali fonti odorogene derivano, quasi unicamente, dalle lavorazioni le cui aspirazioni portano ad emissioni convogliate e provenienti dall'edificio oggetto del monitoraggio. Anche in questo caso il piano prevede un triplo campionamento delle emissioni E14 – Linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti, ed E47 – Linea lavorazione argilla sala macchine, molazze e trasporti; è previsto inoltre il monitoraggio dell'aria ambiente esterna alla sala macchine e all'impastatore filtro. In particolari sono previsti n. 5 punti con singolo campionamento per la determinazione dell'odore all'esterno valutando la direzione dei venti nella giornata di campionamento. Metodo determinazione concentrazione di odore espressa in unità olfattometriche Norma numero: UNI EN 13725:2004 Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica; Determinazione oggettiva della concentrazione di odori di un campione gassoso utilizzando l'olfattometria dinamica con esseri umani quali valutatori;

7. i rifiuti utilizzati per la sperimentazione dovranno essere sottoposti ai medesimi controlli e al medesimo iter di accettazione/omologazione dei rifiuti destinati al coinceinerimento. Infine, oltre alle analisi "qualitative", sul prodotto finito verranno effettuate anche analisi chimiche complete; tali analisi contemplan l'esecuzione di un test di cessione;

8. se al termine della sperimentazione non risultasse esaurito il quantitativo ritirato, lo stesso potrà essere recuperato per l'operazione R1 svolta nel forno Rio, ad eccezione del rifiuto codice EER 13 07 01\* che dovrà essere conferito ad un impianto autorizzato al suo smaltimento;

9. i rifiuti indicati come "emulsioni non contenenti alogeni" sono da intendersi come rifiuti non caratterizzati dalla presenza di composti organo-clorurati ed i cloruri eventualmente presenti sono derivati esclusivamente da sali inorganici del cloro;

10. il ritiro del codice EER 19 02 04\* sarà effettuato in ottemperanza alle procedure interne previste dall'AIA (dichiarazione attestante l'elenco dei codici EER dalla cui miscelazione ha avuto origine il rifiuto in oggetto, scheda descrittiva con la provenienza del rifiuto e analisi di classificazione);

11. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

12. è inteso che dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;

13. in merito al rischio patogeno/sanitario, non vi dovrà essere manipolazione da parte del personale e dovranno essere mantenuti in essere gli accorgimenti, le caratteristiche dei rifiuti oggetto di sperimentazione e le loro modalità di movimentazione, che portano ad escludere la possibilità di un rischio sanitario e biologico da agenti patogeni;

14. se necessario, dovrà essere aggiornato il relativo documento di valutazione del rischio per la specifica attività;

15. al termine della sperimentazione, Laterlite SpA dovrà produrre e trasmettere ad Arpae SAC / APA Parma nonché agli Enti della Conferenza di servizi, un puntuale ed approfondito documento in cui verranno relazionate le modalità in cui si è

svolta la sperimentazione e i suoi risultati, tipologia e quantitativi di rifiuti trattati, tipologia e quantità di rifiuti prodotti, eventuali problematiche e/o criticità insorte, caratteristiche delle emissioni;

16. resta inteso che se a seguito di un risultato positivo della sperimentazione, si intendesse svolgere stabilmente l'attività di recupero di oli ed emulsioni nell'impasto nel contesto dell'AIA, Laterlite SpA dovrà presentare apposita istanza di modifica all'AIA vigente tramite il Portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale dedicato, con riserva comunque di verificare la necessità di assoggettare il progetto ad altre procedure di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. Laterlite SpA deve mantenere in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti e delle prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo, fatto salvo eventuali modifiche da autorizzare;

18. eventuali richieste di proroga del periodo di validità della presente autorizzazione dovranno essere comunicate tempestivamente via PEC ad Arpae SAC e Arpae A.P.A. di Parma, adeguatamente motivate e supportate e comunque entro 20 giorni dalla scadenza della presente, al fine delle doverose valutazioni di merito;

19. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;

20. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato, al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- dei diritti di terzi;

21. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

**B) DI RIBADIRE** che per tutto quanto non specificatamente regolato dalla presente autorizzazione, Laterlite SpA dovrà rispettare i termini della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma di cui alla determinazione n.1588 del 10/07/2013 (atto procedimento unico SUAP n. 41 del 24/07/2013) e s.m.i. citate in premessa;

**C) DI INVIARE** copia del presente atto: a Laterlite S.p.A, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, all'AUSL Str. Organizz. terr.le di Parma - SIP e SPSAL, al Comune di Solignano, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma e ad ISPRA per eventuali ulteriori atti di competenza;

**D) DI STABILIRE:**

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- è possibile esercitare il diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone del seguente allegato: relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con allegato tecnico relativo alle emissioni in atmosfera.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
**(documento firmato digitalmente)**

Al Servizio  
Autorizzazioni Concessioni  
Arpae - Parma  
(tramite posta interna)

Oggetto: AIA - Laterlite SpA, Solignano. Domanda di autorizzazione per impianti di ricerca e sperimentazione ex art. 211 DLgs 152/06 smi - Sperimentazione utilizzo rifiuti oleosi in sostituzione dell'olio combustibile denso (additivo espandente) e rifiuti acquosi in sostituzione dell'acqua di pozzo nella preparazione dell'impasto da alimentare al forno di produzione. Relazione tecnica.

Con la presente si da riscontro a quanto emerso dalle sedute della Conferenza dei Servizi tenutesi in modalità telematica in data 09/05/2022 e 20/05/2022 in evasione all'istanza inoltrata dal gestore dell'installazione indicata in oggetto ed acquisita al prot. n. PG/2022/60942 in data 12/04/2022 inerente la sperimentazione ex art. 211 del D.Lgs.152/06 e smi per l'utilizzo rifiuti oleosi in sostituzione dell'olio combustibile denso (additivo espandente) e rifiuti acquosi in sostituzione dell'acqua di pozzo nella preparazione dell'impasto da alimentare al forno di produzione.

L'istanza prevede l'utilizzo di quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi pari a 100 t/giorno, quindi superiore al valore di 5 ton/giorno previsto dall'art. 211, comma 1 lettera b) del DLgs 152/06 smi; al riguardo il proponente ha evidenziato che un quantitativo inferiore non permetterebbe di ottenere un quadro rappresentativo delle ipotetiche future condizioni di utilizzo industriale.

Il quantitativo complessivo oggetto di sperimentazione sarà pari a 5.000 t.

I rifiuti oggetto della sperimentazione che comporta attività di R12, R3 ed R5 sono identificati con i seguenti codici EER: 12 01 09; 12 03 01; 13 01 05; 13 07 01; 13 08 02; 16 07 09; 19 02 04.

La richiesta è estesa ad un periodo temporale di 4 mesi effettivi, 120 giorni non necessariamente continuativi, quindi con uno sviluppo inferiore al limite consentito dalla normativa pari a due anni.

Visto quanto sopra si esprime parere favorevole all'istanza di autorizzazione per impianti di ricerca e sperimentazione ex art. 211 DLgs 152/06 smi, con le seguenti prescrizioni:

1. L'inizio delle fasi di sperimentazione dovrà essere preventivamente comunicato ad Arpae;
2. qualora insorgessero problematiche di natura ambientale la sperimentazione dovrà essere immediatamente interrotta, dandone comunicazione agli Enti rappresentati

nella CdS;

3. Al fine della valutazione dell'impatto odorigeno si approva il piano di monitoraggio dei Composti Organici Volatili con dettaglio gas cromatografico e gas massa nell'aria ambiente esterna all'area di utilizzo e delle emissioni convogliate della Sala Macchine. Tale monitoraggio verrà effettuato durante la sperimentazione in previsione di criticità d'impatto odorigeno che si potrebbero riscontrare, per poter confrontare i risultati e valutare eventuali differenze. Il monitoraggio COV verrà effettuato ai fini della valutazione di un eventuale disturbo olfattivo ed è mirato a verificare l'assenza di molecole dotate di caratteristiche odorogene particolari, con campionamento su fiala di carbone attivo e determinazione GC-MS. Le principali potenziali fonti odorogene derivano, quasi unicamente, dalle lavorazioni le cui aspirazioni portano ad emissioni convogliate e provenienti dall'edificio oggetto del monitoraggio. Il piano prevede un triplo campionamento delle emissioni E14 – Linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti, ed E47 – Linea lavorazione argilla sala macchine, molazze e trasporti. Si prevede inoltre il monitoraggio dell'aria ambiente esterna all'edificio. In particolari sono previsti n. 5 punti per la determinazione della diffusione all'esterno valutando la direzione dei venti nella giornata di campionamento. Le metodiche utilizzate per le determinazioni sopra riportate sono le seguenti: Metodo determinazione COV Norma numero: UNI CEN/TS 13649:2015. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico. Campionamento, l'estrazione e l'analisi di singoli composti organici volatili (VOC) contenuti in gas emissivi. Metodo determinazione COV Norma numero : UNI EN ISO 16017-1:2002. Aria ambiente - Campionamento ed analisi di composti organici volatili mediante tubo di adsorbimento/desorbimento termico/cromatografia gassosa capillare - Campionamento mediante aspirazione con pompa. Campionamento e l'analisi dei composti organici volatili (VOC) nell'aria. Tutti i risultati ottenuti verranno confrontati con i valori ottenuti dai monitoraggi effettuati ad aprile 2021 in condizioni di esercizio standard (bianco analizzato nella precedente sperimentazione. Inoltre, è stata valutata la fattibilità di effettuare anche un'analisi olfattometrica secondo la norma UNI EN 13725:2004 per la misurazione della concentrazione di odore con un piano di monitoraggio dell'odore espresso in unità olfattometriche nell'aria ambiente esterna all'area di utilizzo e delle emissioni convogliate della Sala Macchine. Tale monitoraggio verrà effettuato sia durante la produzione standard, sia durante la sperimentazione in previsione di criticità d'impatto odorigeno che si potrebbero riscontrare dopo l'utilizzo delle emulsioni e dell'olio combustibile denso, per poter confrontare i risultati e valutare eventuali differenze. Il monitoraggio degli odori verrà effettuato ai fini della valutazione di un eventuale disturbo olfattivo. Le principali potenziali fonti odorogene derivano, quasi unicamente, dalle lavorazioni le cui aspirazioni portano ad emissioni convogliate e provenienti dall'edificio oggetto del monitoraggio. Anche in questo caso il piano prevede un triplo campionamento delle emissioni E14 – Linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti, ed

E47 – Linea lavorazione argilla sala macchine, molazze e trasporti; è previsto inoltre il monitoraggio dell'aria ambiente esterna alla sala macchine e all'impastatore filtro. In particolari sono previsti n. 5 punti con singolo campionamento per la determinazione dell'odore all'esterno valutando la direzione dei venti nella giornata di campionamento. Metodo determinazione concentrazione di odore espressa in unità olfattometriche Norma numero: UNI EN 13725:2004 Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica; Determinazione oggettiva della concentrazione di odori di un campione gassoso utilizzando l'olfattometria dinamica con esseri umani quali valutatori.

4. i rifiuti utilizzati per la sperimentazione dovranno essere sottoposti ai medesimi controlli e al medesimo iter di accettazione/omologazione dei rifiuti destinati al coincenerimento. Infine, oltre alle analisi "qualitative", sul prodotto finito verranno effettuate anche analisi chimiche complete; tali analisi contemplano l'esecuzione di un test di cessione;
5. se al termine della sperimentazione non risultasse esaurito il quantitativo ritirato, lo stesso potrà essere recuperato per l'operazione R1 svolta nel forno Rio, ad eccezione del rifiuto codice EER 13 07 01\* che dovrà essere conferito ad un impiantyto autorizzato al suo smaltimento.
6. i rifiuti indicati come "emulsioni non conteneneti alogeni" sono da intendersi come rifiuti non caratterizzati dalla presenza di composti organo-clorurati ed i cloruri eventualmente presenti sono derivati esclusivamente da sali inorganici del cloro;
7. il ritiro del codice EER 19 02 04\* sarà effettuato in ottemperanza alle procedure interne previste dall'AIA (dichiarazione attestante l'elenco dei codici EER dalla cui miscelazione ha avuto origine il rifiuto in oggetto, scheda descrittiva con la provenienza del rifiuto e analisi di classificazione).

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato  
Cristina Marconi

Il Responsabile di Funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

***Documento firmato digitalmente***

*Sinadoc:16053/22*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**